

Prod. 1640/2020
Del 02.09.2020



TRIBUNALE di PALMI

Il Presidente

n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario

Visto il proprio decreto prot. n. 1235/20 U. del 1° luglio 2020 avente ad oggetto "Nuove disposizioni organizzative a seguito della legge di conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile 2020 n. 28";

Visto il proprio decreto prot. n. 1473/20 U. in data 31 luglio 2020 con il quale è stato stabilito, per quel che qui importa, che per tutto il mese di agosto, e salva eventuale proroga, non ci sarebbe stato bisogno di appuntamento per accedere alle cancellerie dell'Ufficio del Giudice di pace di Palmi, ma l'accesso sarebbe stato consentito a una persona per volta nel rispetto delle norme del distanziamento sociale;

Ritenuto che, non essendo ancora cessata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e permanendo dunque l'obbligo del distanziamento sociale, nella delicata fase di ripresa dell'attività giudiziaria dopo il periodo feriale è assolutamente necessario ripristinare le misure organizzative di cui al decreto n. 1235 del 1° luglio 2020 al fine di evitare assembramenti e di contenere quanto più possibile il rischio di diffusione del virus;

DISPONE

che a decorrere del 3 settembre 2020 riprendano (o mantengano) vigore le seguenti disposizioni organizzative.

A. Con specifico riferimento all'attività giudiziaria:

1. Le cause civili e i processi penali saranno trattati in aula per fasce orarie e - ove possibile - ad orario fisso predeterminato.
2. Rimangono fermi i rinvii delle cause civili e dei processi già disposti con provvedimento emesso in data anteriore al 1° luglio 2020.
3. Tutti i presenti in aula sono tenuti a rispettare una distanza minima interpersonale di almeno un metro e all'uso scrupoloso delle mascherine, secondo le regole igieniche di condotta diramate dal Ministero della salute..
4. **I Giudici sono autorizzati a rinviare le cause civili e i processi penali**, ove ciò sia necessario per consentire lo svolgimento delle udienze con le modalità sopra descritte e nel rispetto delle regole igieniche precauzionali. Nel rinvio si dovrà tenere conto dei criteri di priorità. I provvedimenti di rinvio e l'indicazione delle



fasce orarie saranno tempestivamente comunicati dalla cancelleria in via telematica.

5. **L'accesso all'aula di udienza è consentita solo ai difensori, alle parti e a chiunque abbia un ruolo nella causa di interesse (testimoni, consulenti tecnici, ecc.).**
6. Nelle cause civili fissate per la precisazione delle conclusioni, al fine di ridurre al minimo la loro permanenza in aula, **i difensori predisporranno preferibilmente in anticipo note scritte contenenti le sole conclusioni;** tali note verranno allegate al verbale d'udienza per farne parte integrante.
7. **Le udienze penali si dovranno celebrare a porte chiuse,** ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.

B. Obblighi informativi.

8. I Giudici di pace e il personale amministrativo, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus COVID-19, sono tenuti in ogni caso, e anche in assenza dei relativi sintomi, a darne immediata comunicazione al proprio medico di Medicina generale, oppure a telefonare al numero verde regionale 800-767676 appositamente istituito, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale e territorialmente competente, nonché ad informare il Presidente del Tribunale e il Dirigente amministrativo.
9. Ai Giudici di pace, al personale amministrativo e all'utenza è interdetto l'accesso all'ufficio ove venga riscontrato all'atto della misurazione una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

C. Disciplina dell'accesso del pubblico e altre misure riguardanti la sicurezza dei dipendenti e degli utenti.

10. Si confermano - **fino a nuovi eventuali provvedimenti organizzativi** - le disposizioni attualmente in vigore per quanto concerne l'orario di apertura delle cancellerie (dalle 8.30 alle ore 12.30 nei giorni da lunedì a venerdì) e **l'accesso ai servizi mediante prenotazione telefonica o telematica.**
11. L'accesso agli Uffici è consentito a **poche persone per volta** in modo tale che non si creino assembramenti nei locali e sia sempre rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. **Il personale di vigilanza curerà che l'accesso si svolga con queste modalità.**
12. Alle cancellerie si può accedere **una persona per volta** e rispettando comunque la distanza interpersonale minima di almeno un metro.
13. Il personale amministrativo, i Giudici di pace, gli Avvocati e chiunque, previo appuntamento, dovesse accedere agli Uffici **saranno tenuti, indistintamente e senza alcuna eccezione, al rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio** adottate dalle Autorità di governo e sanitarie,

nazionali regionali e locali (distanziamento sociale, igiene personale, **uso di mascherine** e quant'altro).

Si comunichi con urgenza:

- a tutti i Magistrati degli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina;
- al Direttore dell'Ufficio del Giudice di pace di Palmi;
- al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi;
- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri;
- al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
- al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria;
- agli addetti alla vigilanza;
- alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito *web* del Tribunale di Palmi.

Palmi, 2 settembre 2020

Il Presidente del Tribunale

Concettina Epifanio
